

*ritenuto necessario che l'Ente Affidatario e i Servizi Specialistici dell'ATS, ciascuno per la parte di sua competenza, trasmettano una relazione di indagine completa ed esaustiva entro il termine in dispositivo indicato, segnalando immediatamente situazioni di grave pregiudizio per i minori;*

*ritenuto che allo stato, attesi i tempi di permanenza dei figli presso i genitori quasi equivalenti e tenuto conto che nella casa coniugale, sita [REDACTED], condotta in locazione con un canone mensile comprensivo di spese di € 700 con contratto intestato al signor [REDACTED], è rimasto a vivere lo stesso e che la signora [REDACTED] si è trasferita in altro immobile, sito in [REDACTED], condotto dalla stessa in locazione con un canone mensile comprensivo di spese di € 690, non si fa luogo all'assegnazione della casa coniugale, salve diverse determinazioni nel prosieguo del giudizio che si dovessero rendere necessarie in relazione agli accertamenti disposti; ritenuto che quanto alle domande economiche svolte allo stato l'accordo provvisorio raggiunto in udienza e in dispositivo in dettaglio indicato possa essere recepito, in quanto proporzionato alla capacità reddituale dei genitori, ai tempi di permanenza sostanzialmente paritetici dei figli presso ciascuno di essi e agli oneri abitativi che entrambe le parti sostengono; risulta, infatti, che il signor [REDACTED] svolge attività di camionista e dispone di un reddito netto medio mensile di € 428 per l'anno di imposta 2016 (reddito complessivo € 5.635, ritenute irpef € 595, addizionali € 37 + € 142 di bonus) e di € 936 per l'anno di imposta 2015 (reddito complessivo € 10.857, imposta netta € 446, addizionali € 134 + € 960 bonus), reddito risultante dalle dichiarazioni fiscali e che qualche perplessità suscita sulla sua piena attendibilità, considerando soltanto l'onere di locazione sostenuto; la signora [REDACTED] svolge attività di OSS presso una struttura per anziani e dispone di un reddito netto medio mensile di € 1.365 per l'anno di imposta 2016 (reddito complessivo € 16.306, ritenute irpef € 679, addizionali € 205 + € 960 di bonus) e di € 1.438 per l'anno di imposta 2015 (reddito complessivo € 17.590, ritenute irpef € 1.057, addizionali € 225 + € 955 di bonus).*

#### **PQM**

*in via preliminare dichiara inammissibile la nota difensiva, depositata in via telematica in data 17.10.2017 dalla difesa di parte ricorrente e ordina l'espunzione della stessa dal fascicolo telematico;*

*richiamata l'autorizzazione per i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale di udienza del 17.10.2017)*

**1) affida** ex art. 333 c.c. i figli minori [REDACTED], nata il [REDACTED] e [REDACTED], nato il [REDACTED], al Comune di Milano con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori;

**2) dispone** che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori ex art. 337ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente Affidatario, in caso di disaccordo tra i genitori e sentiti gli stessi genitori; le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore che ha i minori con sé per il tempo in cui ha i minori con sé;



3) *dispone* che i minori in via provvisoria mantengano la residenza anagrafica in [REDACTED].

4) *dispone*, atteso anche l'accordo delle parti, che i bambini stiano con la madre dal lunedì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola e con il padre dal giovedì dall'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola; per le imminenti vacanze natalizie dall'inizio della sospensione delle attività scolastiche sino al 30 dicembre con la madre e dal 30 dicembre alla ripresa delle attività scolastiche con il padre e per le vacanze di Pasqua 2018 il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre, salvi diversi accordi tra i genitori;

5) *autorizza* [REDACTED] a delegare per il ritiro da scuola dei figli in sua assenza la signora [REDACTED];

6) *dispone* il divieto di espatrio dei minori, in assenza di consenso scritto di entrambi i genitori;

7) *incarica* l'Ente Affidatario attraverso i suoi Servizi Sociali di verificare la rispondenza dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore come sopra disposti all'interesse dei minori e la capacità dei genitori di attenersi e di modificare i tempi e le modalità di permanenza in modo ritenuto più tutelante per i minori, tenuto conto anche delle emergenze delle indagini di seguito delegate e dei comportamenti tenuti dagli stessi genitori;

8) *incarica* l'Ente Affidatario attraverso i suoi Servizi Sociali e i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di competenza, di svolgere un'indagine psicosociale, comprensiva di un accesso domiciliare presso le abitazioni di entrambe le parti e un'indagine psicodiagnostica sul nucleo familiare, estesa anche alle nuove figure affettive di entrambe le parti, se presenti, diretta a verificare le competenze genitoriali di entrambe le parti anche in relazione alla capacità di garantire ai minori l'accesso all'altro genitore, la qualità della relazione tra i minori e i genitori, la situazione psicofisica dei minori, al fine di acquisire completi elementi di valutazione per l'assunzione delle determinazioni definitive a tutela dei minori in relazione all'affidamento, al collocamento, ai tempi e modalità di frequentazione con il genitore non affidatario/collocatario e alla necessità di interventi di supporto a favore dei genitori e/o dei minori;

9) *prescrive* ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della ATS e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi;

10) *avvisa* entrambi i genitori che in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e gli operatori dei Servizi Specialistici della ATS potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;

11) *dispone* che l'Ente Affidatario e i Servizi Specialistici della ATS trasmettano a questa AG una relazione completa ed esaustiva entro il 10.5.2018, segnalando in ogni caso tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per i bambini;



**12) non luogo a provvedere quanto all'assegnazione della casa coniugale, sita in [REDACTED] condotta in locazione con contratto intestato a [REDACTED] e ove è rimasto a vivere lo stesso;**

**13) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli per il tempo che li ha con sé e al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante dei minori o da specialista, salva l'urgenza, delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico, libri di testo, gite scolastiche, mensa scolastica) e delle spese per un'attività sportiva e educativo-culturale per ciascun figlio concordate tra i genitori, spese tutte documentate”.**

Nominava Giudice Istruttore sé stesso e fissava l'udienza di prima comparizione e trattazione per il giorno 17.5.2018.

Solo parte convenuta depositava la memoria integrativa, insistendo nella domanda di addebito e nella richiesta di un contributo paterno al mantenimento dei figli di € 500 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e chiedendo la conferma delle statuizioni presidenziali provvisorie in ordine alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale quanto meno sino al completamento delle indagini delegate.

All'udienza di prima comparizione e trattazione i procuratori delle parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c e la difesa della convenuta formulava a verbale alcune richieste relative alla gestione quotidiana dei figli (la gita scolastica di [REDACTED] e la delega al ritiro a scuola al nuovo compagno), cui la difesa dell'attore si opponeva.

Il Giudice Istruttore con ordinanza riservata in data 17.5.2018 così disponeva:

*“sentiti i procuratori delle parti e attesa la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c;*

*premesso che il Giudice del conflitto familiare dispone di poteri istruttori e decisori di ufficio per l'adozione di provvedimenti tutelati per i minori, a prescindere dalle istanze e domande delle parti (Cass. Sez. VI- I 23.10.2017 n. 25055);*

*lette le relazioni dell'Ente Affidatario del 11.5.2018, dell'UONPIA del 15.5.2018 e dell'ATS del 9.5.2018 alla cui lettura integrale non può che rimandarsi;*

*ritenuto che dalle stesse, all'esito di approfondite indagini psicosociali e psicodiagnostiche, emerge una situazione di gravissimo pregiudizio per il percorso evolutivo e di crescita dei minori, in conseguenza dei comportamenti paterni inadeguati e gravemente pregiudizievoli rispetto ai figli sia sul piano dell'accudimento primario sia sul piano della comprensione dei bisogni emotivi dei figli e in cui si dà atto dell'opposizione del signor [REDACTED] a qualunque tipo di intervento e indicazione degli operatori dei Servizi*



*Sociali incaricati dal Tribunale, avendo assunto verso tutti gli operatori comportamenti ostacolanti, oppositivi e di insulti verbali oltre che negatori del disagio dei minori e della piena collaborazione della madre ad attenersi alle indicazioni degli operatori dei Servizi oltre che di comprensione del disagio dei bambini;*

*ritenuto che il grave quadro di inidoneità del padre e le più adeguate capacità materne impongono a tutela dei minori che l'Ente Affidatario provveda all'immediato collocamento dei bambini presso la madre nell'abitazione sita in [REDACTED], ritenuta idonea dai Servizi all'esito di accesso domiciliare, ove i minori devono restare sin da subito e a regolamentare le frequentazioni padre figli in Spazio Neutro e con modalità osservate, con facoltà di avvalersi per l'esecuzione del provvedimento della Forza Pubblica, se ritenuta necessaria e con facoltà di sospensione degli incontri nel caso di comportamenti paterni inidonei e/o nel caso in cui gli incontri, ancorchè osservati e protetti, possano essere disturbanti per i bambini;*

*ritenuto che devono poi essere avviati con assoluta urgenza tutti gli interventi di supporto indicati nella relazione dell'Ente Affidatario ed in dispositivo riportati, tenuto conto quanto al signor [REDACTED] della disponibilità dello stesso ad intraprenderli e con l'avvertimento che il mancato avvio della presa in carico al CPS, in quanto necessaria per superare le gravi criticità personologiche dello stesso che incidono sulla sua capacità genitoriale, sarà oggetto di attenta valutazione da parte del Tribunale nel prosieguo del giudizio e ai fini delle determinazioni definitive in punto di responsabilità genitoriale;*

*ritenuto che l'incapacità paterna di comprendere i bisogni dei figli ha trovato ulteriore conferma in udienza in relazione all'opposizione alla richiesta materna di autorizzare [REDACTED] alla gita scolastica a Roma che, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali, ancorchè preveda un incontro con il Papa, rientra nel programma didattico della scuola frequentata da [REDACTED] che ha manifestato il desiderio di partecipare a tale evento scolastico, autorizzazione che viene disposta dal Tribunale, in quanto pienamente rispondente alle esigenze educative e formative della bambina;*

*ritenuto, altresì, che l'istanza della signora [REDACTED] di autorizzazione al compagno a prelevare i minori da scuola, cui il padre si è opposto, "data la situazione e perché anti-giuridica ed illegittima", debba essere accolta, tenuto conto che i Servizi Sociali hanno svolto un'attenta indagine anche sulla persona del signor [REDACTED], compagno della signora [REDACTED], ritenuto adeguato, non animato dalla volontà di sostituire la figura paterna, attento ai bisogni e alle esigenze dei minori e con cui entrambi i bambini hanno instaurato una buona relazione e considerato che è del tutto rispondente alle esigenze di accudimento dei minori nel periodo in cui sono con la madre, donna che lavora e che necessita di potersi avvalere di persone di sua fiducia per il ritiro a scuola dei bambini nei giorni in cui la stessa per i suoi turni di lavoro non vi può provvedere, tanto più ora in ragione del disposto collocamento prevalente dei minori presso la madre;*

*ritenuto che anche la partecipazione al centro estivo scolastico per i minori, unico punto su cui il padre si è dichiarato d'accordo, sia rispondente all'interesse dei bambini, attesi gli impegni lavorativi dei genitori e la valenza educativa e formativa delle attività svolte durante i centri estivi programmati dalla scuola;*



*ritenuto che, per effetto della modifica delle statuizioni in punto di collocamento e tempi di permanenza dei minori con il padre, debbano adottarsi statuizioni relative al contributo al mantenimento dei minori in applicazione dei criteri di cui all'art. 337ter comma 4 c.c.; ritenuto che allo stato in via provvisoria è equo e proporzionato alla capacità lavorativa del signor ██████████, che risulta lavorare come camionista a tempo indeterminato, i cui redditi documentati in atti appaiono poco verosimili in relazione all'impegno lavorativo che lo stesso ha verbalizzato nelle dichiarazioni rese agli operatori dei Servizi Sociali e al venir meno del contributo paterno diretto al mantenimento dei minori che graverà esclusivamente sulla madre anche quanto alle esigenze abitative, determinare in € 350 mensili la misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, fermo l'obbligo di pagamento del 50% delle spese straordinarie, come già stabilite con l'ordinanza presidenziale del 20.10.2017;*

*ritenuto che, attesa la richiesta dei procuratori delle parti, debbano essere concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con decorrenza differita e quindi dal 10.7.2018, considerato che, sul punto, il dies a quo della decorrenza dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., può essere individuato dal giudice in una specifica data diversa da quella della decisione, ove questa sia assunta a seguito di riserva ex art. 186 c.p.c., come di fatto nel caso specifico (coi Trib. Varese, sez. I, 16 febbraio 2011, resa in procedimento ex art. 709 ultimo comma c.p.c.) e tenuto conto della necessità che l'Ente Affidatario avvii tutti gli interventi disposti da questa AG;*

#### **PQM**

*a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza presidenziale del 20.10.2017 così provvede:*

*1. dispone che l'Ente Affidatario provveda all'immediato collocamento dei minori ██████████, nata il 10.8.2009 e ██████████, nato il 19.3.2012, presso la madre nell'abitazione, sita in ██████████, anche ai fini della residenza anagrafica provvedendo anche alla regolarizzazione anagrafica dei minori;*

*2. dispone che l'Ente Affidatario provveda sin da subito a regolamentare le frequentazioni padre-figli in Spazio Neutro e con modalità osservate, con facoltà di sospensione degli incontri nel caso di comportamenti paterni inadeguati e/o nel caso in cui gli incontri, ancorchè osservati e protetti possano essere disturbanti per i bambini, dando atto che sino all'avvio dell'intervento di Spazio Neutro le frequentazioni padre-figli sono sospese;*

*3. dispone che l'Ente Affidatario possa avvalersi per l'esecuzione delle statuizioni indicate ai punti 1 e 2 del presente provvedimento della Forza Pubblica, se ritenuta necessaria;*

*4. dispone che l'Ente Affidatario e i Servizi Specialisti dell'ATS, competenti per territorio, ciascuno per la parte di sua competenza, provvedano a:*

avviare la presa in carico di ██████████ presso il CPS, tenuto quanto della disponibilità dello stesso ad intraprendere tale percorso;

avviare un percorso di supporto psicologico personale e genitoriale per ██████████

avviare un intervento educativo per ciascun minore;

avviare la presa in carico presso l'UONPIA dei minori per i percorsi indicati dagli stessi specialistici dell'UONPIA che hanno effettuato la valutazione psicodiagnostica dei minori;



5. dispone che l'Ente Affidatario e i Servizi Specialisti dell'ATS competenti per territorio, ciascuno per la parte di sua competenza, trasmettano una relazione di aggiornamento entro il 12.11.2018;

6. autorizza la minore [REDACTED] a partecipare alla gita scolastica prevista per il 9.6.2018 a Roma ai Giardini Vaticani, delegando l'Ente Affidatario a sottoscrivere tutti i moduli a ciò necessari;

7. autorizza [REDACTED] [REDACTED], madre collocataria prevalente dei minori, a sottoscrivere in via esclusiva la delega al signor [REDACTED] per il ritiro dei bambini dalla scuola da entrambi frequentata;

8. autorizza l'iscrizione dei minori al centro estivo scolastico per i mesi di giugno e luglio, delegando l'Ente Affidatario a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione e disponendo che gli oneri economici del Centro Estivo siano a carico dei genitori al 50% ciascuno;

9. ribadisce le prescrizioni e gli avvisi di cui ai punti 9 e 10 dell'ordinanza presidenziale del 20.10.2017 per entrambi i genitori ed in particolare per [REDACTED], dando atto che il mancato avvio della presa in carico dello stesso da parte del CPS, in quanto necessaria per superare le sue gravi criticità personologiche che incidono sulla sua capacità genitoriale sarà oggetto di attenta valutazione da parte del Tribunale nel prosieguo del giudizio e ai fini delle determinazioni definitive in punto di responsabilità genitoriale;

10. pone a carico di [REDACTED], con decorrenza dalla mensilità di maggio 2018, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 350, importo soggetto a rivalutazione annuale istat, prima rivalutazione maggio 2019, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante dei minori o da specialista, salva l'urgenza, delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico, libri di testo, gite scolastiche) e delle spese per un'attività sportiva e educativo-culturale per ciascun figlio indicate dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori, spese tutte documentate;

Concede alle parti con decorrenza dal 10.7.2018 i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con termine sino al 10.9.2018 per il deposito della prima memoria, termine sino al 10.10.2018 per il deposito della seconda memoria e termine sino al 30.10.2018 per il deposito della terza memoria.

Fissa l'udienza del 22.11.2018 ore 10.15 per la verifica della attuazione degli interventi disposti e la discussione e la decisione sui mezzi di prova”.

In data 13.7.2018 si rendeva necessario, attesa l'istanza depositata in data 11.7.2018 della difesa del signor [REDACTED], un nuovo provvedimento del Giudice Istruttore che così disponeva:

“ritenuto che le richieste relative alla possibilità di vedere liberamente i figli nelle due occasioni indicate non può essere accolta, avendo questa AG disposto incontri padre figli



*in Spazio Neutro e con modalità osservate per le ampie ragioni indicate nell'ordinanza presidenziale del 17.5.2018 da intendersi qui integralmente richiamate e che allo stato nessun elemento di giudizio tecnico che possa modificare le suddette ragioni è anche solo stato allegato dalla parte istante;*

*ritenuto che le richieste quanto ai diritti di vista dei minori con la nonna paterna non possono trovare accoglimento in questo procedimento, atteso che ai sensi dell'art. 371bis c.p.c è funzionalmente competente il Tribunale per i minorenni;*

*PQM*

*respinge le istanze avanzate dalla difesa di [REDACTED]”.*

Depositata le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e pervenute le relazioni di aggiornamento dell'Ente Affidatario e dei Servizi incaricati, all'udienza del 22.11.2018 i procuratori delle parti insistevano nelle rispettive istanze istruttorie, davano atto che in data 7.11.2018 era stata pronunciata dal Gip presso il Tribunale di Milano con il rito abbreviato sentenza di condanna del signor [REDACTED] per maltrattamenti alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, di cui veniva depositato il dispositivo, in attesa delle motivazioni e la difesa del signor [REDACTED] evidenziava che lo stesso non era ancora stato preso in carico presso il CPS per la valutazione, dichiarandosi pienamente disponibile.

Il Giudice Istruttore con ordinanza riservata in data 22.11.2018 così provvedeva:

*“lette le relazioni di aggiornamento dell'Ente Affidatario del 9.11.2018, del Servizio Spazio Neutro del 9.11.2018, dell'ATS a firma della dott.ssa [REDACTED] del 13.11.2018, dell'UOMPIA del 12.11.2018 e del CPS a firma del dott. [REDACTED], pervenuta in data 20.11.2018,*

*lette le memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c depositate dalle parti nei termini, sentiti i procuratori delle parti all'udienza del 22.11.2018, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente*

### **ORDINANZA**

#### ***La responsabilità genitoriale***

*Il quadro del nucleo familiare, che pure è stato preso in carico dai Servizi Sociali del Comune di Milano, dal Servizio Spazio Neutro, dai Servizi Specialistici del Consultorio e dell'UONPIA incaricati, presenta ancora una condizione di indubbia e severa criticità, da un lato, in relazione alle peculiari condizioni di difficoltà e di disagio dei minori, esposti per lungo tempo anche ad una situazione di violenza familiare (confr. richiesta di rinvio a giudizio - doc. 22 parte convenuta e dispositivo di condanna del Gip in data 7.11.2018 – doc. depositato in udienza dalla difesa della convenuta) e, dall'altro, alla necessità che gli accertamenti delegati da questa AG vengano completati e che vengano attivati tutti gli interventi a sostegno dei minori e della coppia genitoriale, che si sottolinea sono stati*



indicati a questa Autorità Giudiziaria dagli stessi operatori che hanno in carico il nucleo familiare.

Giova premettere che i genitori hanno la responsabilità genitoriale limitata ex art. 333 c.p.c e il collocamento presso la madre è stato disposto da questo Giudice in [REDACTED]

Ne deriva che la signora [REDACTED] non può, senza autorizzazione del Tribunale, cui alcuna istanza è stata allo stato avanzata, "informare" i Servizi che lei e il compagno hanno deciso di trasferirsi da gennaio/febbraio 2019 con i bambini ad [REDACTED], ove avrebbe acquistato una casa.

E allo stato, essendo in corso le attività di indagini non ancora concluse nonché gli interventi di sostegno, specie educativo, a favore dei minori, ed in mancanza di indicazioni e valutazioni più complete da parte degli stessi operatori che hanno in carico il nucleo familiare anche in relazione all'idoneità abitativa di questa nuova casa e alla necessità di verificare la possibilità di un eventuale adeguato e tempestivo passaggio di consegna per la presa in carico e la prosecuzione degli interventi, il progetto di trasferimento di residenza dei minori non può essere in alcun modo allo stato autorizzato.

Non può poi non considerarsi che i minori hanno iniziato l'anno scolastico e non è certo pensabile un cambiamento in tale momento, attese le difficoltà anche di apprendimento ben descritte nell'ultima relazione dell'UONPIA.

Si evidenzia, infine, che questa Autorità Giudiziaria non ha alcun potere di secretazione, come chiesto dai Servizi Sociali e che, in presenza di esigenze cautelari, la parte interessata non potrà che adire l'Autorità Penale competente.

Devono poi con assoluta urgenza completarsi gli accertamenti sulla condizione psicofisica del [REDACTED] che tutta l'equipe di operatori ha ritenuto indispensabile per valutare l'avvio e la ripresa delle frequentazioni padre-figli.

A tal proposito lascia davvero stupita questa Autorità Giudiziaria la comunicazione trasmessa dal CPS [REDACTED] a firma del responsabile dott. [REDACTED], attesa la funzione che istituzionalmente il CPS è chiamato a svolgere, se del caso, facendo in autonomia ricorso all'ausilio della Forza Pubblica ed evidenziato che non possono certo essere le aule e gli spazi del Palazzo di Giustizia deputati ad assolvere a quanto richiesto dal sopra indicato Responsabile del Servizio.

Peraltro, non risulta, per quanto verbalizzato in udienza dal difensore del signor [REDACTED] che lo stesso sia ancora stato contattato per procedere alle valutazioni richieste, che si ribadisce sono state indicate a questa Autorità Giudiziaria dall'equipe di operatori che aveva svolto le indagini, ovvero sia i Servizi Sociali del Comune Familiare, il Consultorio Familiare di [REDACTED] e l'UONPIA di viale [REDACTED] (confr. relazione del 11.5.2018) e che sono certamente ancor più necessarie alla luce di quanto evidenziato in tutte le relazioni di aggiornamento trasmesse, al fine di consentire di valutare, nel superiore interesse dei minori, le più idonee modalità e le tempistiche per una possibile ripresa della relazione tra il padre e i figli.

Si evidenzia poi che il difensore del signor [REDACTED] ha verbalizzato in udienza la piena disponibilità della parte a recarsi al CPS e a sottoporsi alla valutazione disposta dal Tribunale e che lo stesso difensore si è reso disponibile ad accompagnare il proprio



assistito, se ritenuto necessario anche dagli operatori del CPS, fornendo a verbale i propri recapiti (Avv. [REDACTED] con studio [REDACTED]).

Ritiene in ogni caso questo Giudice che la relazione del CPS sopra indicata debba essere trasmessa al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, dott. Claudio [REDACTED] e al Responsabile dell'Unità Operativa Semplice Territorio e Comunità – Psichiatria 1, dott. Giovanni [REDACTED], dell'Ospedale [REDACTED] e dell'Ospedale [REDACTED] per quanto di competenza, al fine di assicurare la valutazione e la eventuale presa in carico del signor [REDACTED] rispondente al mandato dato da questa Autorità Giudiziaria nell'esclusivo interesse dei due figli minori coinvolti nel presente procedimento.

#### **Le istanze istruttorie**

Evidenzia questo Giudice in via preliminare che tutte le parti espositive e valutative contenute nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c di entrambe le parti devono considerarsi non rispondenti al dettato normativo e, pertanto, non saranno considerate ai fini nè della presente decisione, nè della pronuncia finale di merito.

Possono ammettersi tutte le produzioni documentali delle parti, riservata al Collegio ogni valutazione ai fini della decisione.

Non è ammissibile la prova per testi dedotta da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c, depositata in data 9.10.2018, perché vertente su circostanze superflue rispetto al materiale probatorio già agli atti (capitoli da 1 a 18, da 23 a 34, da 36 a 43), su circostanze irrilevanti (capitoli 6, 7, 8, 16, 19, 20, 21, 22, 23), su circostanze valutative (capitoli 14, 15, 16, 35, 47, 48, 49) e su circostanze da provarsi e/o provate in via documentale (capitoli 19, 44, 45, 46).

Non è ammissibile la prova per interpellato e testi dedotta da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c, depositata in data 9.10.2018, perché vertente su circostanze superflue rispetto al materiale probatorio già agli atti (capitoli da 1 a 19).

Non sono ammissibili le istanze di prova contraria diretta e indiretta avanzante da entrambe le parti con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c, non essendo stata ammessa la prova diretta di ciascuna parte.

Riserva sin d'ora al Collegio la decisione sulle istanze della difesa di [REDACTED] quanto all'espunzione delle espressioni indicate nell'ultima pagina della sua memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., trattandosi di decisione che non può che essere assunta dal Tribunale al momento della pronuncia della sentenza.

#### **PQM**

#### **Sulla responsabilità genitoriale**

Ferme le statuizioni dell'ordinanza del 17.5.2018 da intendersi qui richiamate,

1. dispone che allo stato l'Ente Affidatario mantenga i minori collocati presso la madre in Milano [REDACTED];
2. dispone che l'Ente Affidatario, il Servizio Spazio Neutro, i Servizi Specialistici dell'ATS e il CPS di Milano [REDACTED], ciascuno per la parte di sua competenza e in stretta collaborazione e raccordo tra loro, attesa la complessità della situazione, procedano e



*proseguano tutti gli accertamenti e gli incarichi già delegati con la richiamata ordinanza ed in particolare:*

*- la valutazione da parte degli operatori di Spazio Neutro al fine di avviare la ripresa della relazione tra i minori e il padre in Spazio Neutro e con modalità osservate e protette, secondo quanto indicato nella relazione dallo stesso Servizio trasmessa;*

*- l'intervento educativo a favore dei minori come attualmente strutturato e con le finalità indicate nella relazione del 6.11.2018;*

*- gli interventi di supporto riabilitativo neuropsicomotorio e psicoeducativo, uno specifico modulo di alfabetizzazione e sostegno emotivo e un lavoro logopedico specifico per [REDACTED], come indicato dalla relazione dell'UONPIA del 12.11.2018;*

*- un piano didattico personalizzato e un monitoraggio/sostegno psicologico per [REDACTED], come indicato dalla relazione dell'UONPIA del 12.11.2018;*

*- il percorso di supporto psicologico per la signora [REDACTED];*

*- la valutazione psichiatrica per il signor [REDACTED] e l'indicazione degli interventi di supporto necessari anche ai fini della genitorialità;*

*- un'attività di stretto monitoraggio sulla evoluzione della situazione psicofisica dei minori e dei genitori;*

*formulando un progetto complessivo e, se possibile, a lungo termine anche in relazione alla ipotesi di un trasferimento dei minori con la madre ad [REDACTED] a partire dalla fine dell'anno scolastico in corso che dia garanzia della prosecuzione senza soluzione di continuità degli interventi sopra indicati e trasmettendo a questa AG una relazione di aggiornamento entro il 19.4.2019, segnalando in ogni caso immediatamente situazioni di grave pregiudizio per i minori.*

#### ***Sulle istanze istruttorie***

*1. ammette le produzioni documentali di entrambe le parti, salva ogni valutazione delle stesse ai fini della decisione di merito;*

*2. non ammette la prova per testi dedotta da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c, depositata in data 9.10.2018;*

*3. non ammette la prova per interpellato e testi dedotta da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 9.10.2018;*

*4. non ammette la prova contraria diretta ed indiretta avanzata da ciascuna parte con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., depositate rispettivamente in data 30.10.2018 e 29.10.2018;*

*Fissa l'udienza del 9.5.2019 ore 11.15 per l'esame delle relazioni di aggiornamento e la prosecuzione del giudizio”.*

Pervenute le relazioni di aggiornamento di tutti i Servizi incaricati e verbalizzate all'udienza del 9.5.2019 le obiezioni e le contestazioni della difesa di parte attrice e le deduzioni e richieste della difesa di parte convenuta, con ordinanza riservata in data 10.5.2019 il Giudice Istruttore così disponeva:

*“sentita parte ricorrente personalmente e i difensori delle parti all'udienza del 9.5.2019,*



lette tutte le ultime relazioni di aggiornamento trasmesse dagli operatori che stanno seguendo il nucleo familiare, in particolare la relazione del CPS del 3.2.2019 a firma del dott. [REDACTED] la relazione dell'ASST del 1.4.2019 a firma della dott.ssa [REDACTED], la relazione di Spazio Neutro del 5.4.2019, la relazione dell'Ente Affidatario del 18.4.2019 e la relazione neuropsichiatrica sui minori dell'UONPIA del 6.5.2019; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.5.2019, ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

L'istanza di espletare una consulenza tecnica di ufficio, avanzata in udienza dalla difesa del [REDACTED], ad avviso di questo Giudice, non può essere accolta, in quanto allo stato appare del tutto superflua, essendo stati completati tutti gli accertamenti psicodiagnostici sul nucleo familiare già delegati da questo Giudice che hanno offerto un quadro esaustivo delle criticità genitoriali e del grave disagio psicofisico dei minori e hanno indicato in modo altrettanto chiaro gli interventi necessari, per cercare di superare, o meglio, di attenuare la gravità del quadro complessivo emerso.

E' necessario in questo momento, ad avviso di questo Giudice, proseguire con gli interventi già avviati e dar corso con la massima urgenza a tutti gli altri interventi che risultano indicati dalla lettura complessiva delle relazioni sopra richiamate.

E le contestazioni sulle relazioni di indagine/aggiornamento, per come verbalizzate all'udienza dalla difesa [REDACTED], alcune peraltro non rispondenti neppure al dato letterale delle relazioni stesse (ci si riferisce all'ascolto dei genitori del signor [REDACTED], là dove è evidente che, come sottolineato dalla difesa della signora [REDACTED], manca semplicemente una virgola tra "genitori", ovverosia le parti del presente giudizio, e "il signor [REDACTED]") non valgono certo a mettere in discussione la bontà del quadro valutativo offerto al Tribunale, dando conto tutti gli operatori, con un lavoro sinergico e di rete, in modo più che motivato delle gravi condizioni di disagio psicofisico dei minori e delle ragioni sottese alle conclusioni e agli interventi proposti al Tribunale che non può che dividerli allo stato, perché risultano i più tutelanti per i minori in funzione di un intervento di "cura" dei minori stessi e delle relazioni familiari.

In questo momento il quadro della condizione psicofisica dei minori, per come descritto nell'ultima relazione dell'UONPIA, emerge in tutta la sua gravità e non può in alcun modo essere attribuito solo alla conflittualità genitoriale, alle condotte paterne di maltrattamenti cui i minori hanno assistito, accertate da una sentenza penale per quanto ancora non definitiva e alle condotte materne di non grande capacità di riconoscere il ruolo genitoriale paterno, situazioni tutte che certo hanno in ogni caso inciso sull'evoluzione psicofisica dei bambini e che devono trovare "cura" attraverso gli interventi indicati dagli operatori che hanno in carico il nucleo.

L'UONPIA, infatti, quanto a [REDACTED] conferma il quadro diagnostico che vede per il bambino "Disturbo del funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia (ICD-10 cod. F94) di livello grave e gravemente inficiante il funzionamento globale di [REDACTED]; deficit dell'attenzione/iperattività aspecifico (ICD-10 cod. F90.9) secondario a condizione psicoaffettiva (F94); disturbo pragmatico della comunicazione sociale (ICD-10 cod.



F80.89); disturbo del linguaggio recettivo (ICD-10 cod. F80.2) limitato all'ambito morfosintattico".

Dà conto del "ciclo di neuropsicomotricità/psicoeducazione emozionale e pragmatico-relazionale di gruppo in aggiunta al lavoro educativo svolto presso la Cooperativa ■■■■■", ancora in corso, sottolineando che "nonostante alcuni lenti e progressivi miglioramenti clinici nelle aree sopra dette, permangono importanti difficoltà legate agli aspetti emotivo-relazionali e alla pragmatica comunicativa, oltre che difficoltà di attenzione sostenuta di inibizione psicomotoria. Tali elementi ad oggi mostrano di continuare ad inficiare i diversi adattamenti sia relazionali sia scolastici, compromettendo il benessere psicofisico del bambino".

E evidenzia la necessità al termine di tale ciclo (giugno 2019) "di una rivalutazione NPI, di una rivalutazione psicodiagnostica e di un confronto di rete con le insegnanti, i terapisti (dott.ssa ■■■■■, neuropsicomotricista; dott.ssa ■■■■■, neuropsicomotricista; dott.ssa ■■■■■, psicologa), i Servizi Sociali e gli educatori della ■■■■■ fine di valutare l'opportunità di svolgere altri cicli di neuropsicomotricità/psicoeducazione emozionale e pragmatico-relazionale di gruppo con obiettivi via via aggiornati e l'opportunità di aggiungere anche un sostegno psicologico individuale volto a creare per ■■■■■ un contesto relazionale esclusivo, validante, stabilizzante, nel quale permettere successivamente l'inizio di un eventuale lavoro psicoterapeutico vero e proprio.

Quest'ultimo passaggio terapeutico, l'unico richiedente una prolungata continuità nel tempo con uno stesso operatore, sarà possibile solo una volta stabilizzata la collocazione abitativa e di vita di ■■■■■".

Per ■■■■■ il quadro certamente meno grave dal punto di vista clinico è però del pari preoccupante. Si legge nella relazione dell'UOMPIA che la minore presenta un quadro definibile come "sindrome da disadattamento (ICD-10 F43) di gravità attualmente lieve" e che la bambina "stia gradualmente ricostruendo in questo periodo di assestamento ambientale un funzionamento piuttosto buono... tuttavia continua ad essere evidente in ■■■■■ una forte tensione alla normalizzazione dei propri stati affettivi e del proprio comportamento e questa tensione continua a porre la bambina a rischio di consolidare un funzionamento caratterizzato da un contatto non adeguato con il proprio mondo interiore nella sua interezza. Si mantiene indicazione ad inserimento di un sostegno psicologico, in aggiunta a quello educativo in essere, volto ad aiutare ■■■■■ ad imparare ad accettare ed esprimere maggiormente i propri vissuti, a potenziare le sue capacità di decentramento psicoaffettivo e a sviluppare il proprio mondo interiore e relazionale in modo pianamente armonioso".

Quanto al signor ■■■■■ questo Giudice non può che prendere atto che il dott. ■■■■■ del CPS di viale ■■■■■ ha escluso qualunque patologia psichiatrica, dando atto che non è necessaria la presa in carico del padre presso il CPS.

Osserva, però, questo Giudice che, in mancanza di qualunque collaborazione o incontro di rete con gli altri operatori sociali (confr. relazione dell'Ente Affidatario), il CPS nella relazione trasmessa non ha offerto alcun contributo utile per l'indicazione di interventi di supporto alla genitorialità.



*Ritiene questo Giudice che le condotte penalmente rilevanti ai danni della madre dei minori, è vero allo stato accertate ancora non in via definitiva, non possono non essere considerate in questa sede come in ogni caso incidenti anche sulla capacità genitoriale e necessitanti di un intervento di rielaborazione e riflessione.*

*Del pari i convincimenti del signor ██████, di cui dà conto lo stesso dott. ██████ nella sua relazione, certamente insindacabili, evidenziano una certa rigidità caratteriale ed educativa che necessita di un supporto, soprattutto a fronte del grave disagio psicoemotivo dei suoi figli sopra descritto.*

*Come del resto non può che preoccupare la tendenza del signor ██████ a minimizzare le informazioni ricevute dagli operatori di Spazio Neutro nell'incontro individuale in cui gli è stata spiegata la necessità, a tutela dei figli, della sospensione degli incontri, avendo riferito "di ritenere che i bambini stiano seguendo le indicazioni della madre e del suo compagno" (confr. relazione di Spazio Neutro del 5.4.2019). Posizione questa che denota una scarsa capacità di lettura dei dati clinici sopra indicati che riguardano i figli da parte del padre che necessita, anche sotto questo profilo, di essere accompagnato e sostenuto.*

*L'intervento, quindi, proposto dall'Ente Affidatario di un invio del signor ██████ al CIPM, istituito dal comune di Milano, affinché possa essere valutato e avviato un percorso di supporto per lo stesso appare indispensabile proprio in funzione di porre in essere tutte le premesse per una ripresa della relazione padre-figli il più possibile tempestiva. E su tale intervento la parte in udienza, pur sollevando la sua difesa qualche perplessità sulla Struttura indicata dall'Ente Affidatario (confr. verbale di udienza), ha dato la propria disponibilità.*

*Intervento che, quindi, questo Giudice non può che disporre, auspicando che lo stesso sia possibile anche a fronte del cambio di residenza del signor ██████, che ha dichiarato in udienza di essersi trasferito a ██████, ove ha preso la residenza anagrafica. In caso contrario dovrà essere avviata una presa in carico del signor ██████ presso i Servizi Sociali del Comune di ██████ e il Servizio Specialistico dell'ASST (Consultorio) territorialmente competente che possa offrire un intervento equivalente, o quanto meno analogo, a quello che l'Ente Affidatario ha indicato nell'ultima relazione trasmessa.*

*La signora ██████, che certamente sta proseguendo il percorso di supporto psicologico presso il Consultorio familiare di ██████ (confr. relazione dell'ASST del 1.4.2019) ed è collaborante con i Servizi, ha però manifestato anch'essa agli operatori di Spazio Neutro, al momento in cui è stato comunicato che i bambini non avrebbero incontrato il padre, una reazione che denota scarsa capacità di riconoscimento dell'importanza della figura paterna per il percorso di crescita dei figli e scarsa capacità, in una prospettiva prognostica, di garanzia di accesso all'altro genitore. Si legge, infatti, nella relazione che "è parsa sollevata di fronte alla comunicazione che ██████ e ██████ non avrebbero incontrato il padre. Sollecitata a pensare che in futuro il rapporto tra padre e figli sarebbe stato comunque un aspetto da rivalutare, si è mostrata critica anche solo all'idea che ciò avrebbe potuto verificarsi, dicendosi comunque indisponibile ad intervenire in prima persona, esplicitando di non voler essere coinvolta nell'approfondimento di tale prospettiva e delegando totalmente i Servizi Sociali a trattare la questione. Ha, infine,*



*affermato che in casa nessuno mai parla del padre e che è sua priorità pensare al futuro della sua nuova famiglia insieme ai figli”.*

*E’, quindi, necessario che il lavoro di supporto in corso per la signora [REDACTED] operi con incisività su tale aspetto gravemente critico della capacità genitoriale materna, che rischia di compromettere le altre competenze che pure la signora sicuramente ha, dovendo anzi la stessa, in una situazione così complessa per i figli e certo non agevolata dall’arrivo a breve di un nuovo bambino, seriamente impegnarsi per mantenere nella mente dei suoi figli la figura del loro padre e per favorire la ripresa della relazione, ovviamente tenuto conto delle indicazioni dell’equipe che segue i bambini e dei tempi che saranno dall’Ente stesso valutati.*

*E ciò perché l’attuale proposta dell’Ente Affidatario di “sospensione” dell’avvio di Spazio Neutro è determinata esclusivamente “dalle fragilità di entrambi i minori riscontrate dalla Neuropsichiatra”, dalle difficili condizioni psicofisiche dei minori sopra ampiamente descritte e “dal profondo malessere manifestato dai bambini dopo aver saputo della possibilità di incontrare il padre”. Si legge, infatti, sia nella relazione di Spazio Neutro sia nella relazione dell’Ente Affidatario che “[REDACTED] ha riferito di avere paura perché il papà grida sempre” e “[REDACTED] ha iniziato a ridere, a parlare, a camminare a quattro zampe, non reggendosi più sulle gambe, tanto da essere sorretto dall’educatrice o dalla madre, ha inoltre cominciato ad aprire le porte delle altre stanze disturbando gli altri utenti dello Spazio Neutro. Il bambino non ha smesso tale atteggiamento neppure nel tempo necessario ad indossare il cappotto, camminando a quattro zampe da una stanza all’altra fino a quando non si è allontanato sorretto per le braccia dalla madre e dall’educatrice. [REDACTED] a seguito dei momenti di ambientamento in Spazio Neutro ha mantenuto una costante agitazione sia nel contesto familiare che in presenza dell’educatrice domiciliare, mostrando una regressione già osservata in passato nel periodo di grande crisi familiare. Le insegnanti hanno riferito che a scuola era diventato maggiormente incontenibile e difficilmente gestibile. E’ stato necessario diverso tempo affinché [REDACTED] ritrovasse maggiore serenità e smettesse tali comportamenti”.*

*E’, quindi, evidente che, a fronte del complesso e preoccupante quadro sopra rappresentato, dovranno essere attuati tutti gli interventi finalizzati ad aiutare tutti i componenti del nucleo familiare e soprattutto i minori per arrivare all’avvio di una ripresa della relazione tra i minori e il padre in Spazio Neutro in tempi che siano rispondenti all’evoluzione clinica dei minori in particolare e secondo le indicazioni che le terapeute dei minori daranno.*

*In questo contesto, infine, in cui al momento le frequentazioni padre figli sono sospese, lo stesso signor [REDACTED] si è trasferito a vivere a [REDACTED] e gli interventi più significativi per i minori, che richiedono stabilità e continuità, come più sopra detto, non sono ancora stati avviati, il trasferimento dei minori da Milano ad [REDACTED] con la madre non può ritenersi pregiudizievole, potendo al contrario garantire anche sul piano abitativo una maggiore stabilità e tranquillità ai minori.*

*Il trasferimento dovrà in ogni caso avvenire alla fine dell’anno scolastico in corso, in modo da consentire a [REDACTED] e [REDACTED] di ultimare l’anno scolastico e in modo da garantire il passaggio di consegne tra il comune di Milano, attuale Ente Affidatario dei minori e il*



comune di [REDACTED], che diventerà nuovo Ente Affidatario, con un proficuo scambio di informazioni tra gli operatori e senza soluzione di continuità quanto a tutti gli interventi di sostegno in corso, specie quelli per i minori, garantendo in particolare per [REDACTED], per quanto possibile, la continuità della presa in carico presso l'UONPIA che lo ha sino ad ora seguito.

Deve, infine, evidenziarsi, da un lato, alla signora [REDACTED] che, pur nella piena legittimità del nuovo nucleo familiare dalla stessa creato e della positività della figura del signor [REDACTED] all'esito degli accertamenti svolti, [REDACTED] e [REDACTED] hanno un padre che non è il signor [REDACTED] e, dall'altro, al signor [REDACTED] che lo stesso dovrà dare ampia prova di riflettere anche sulle sue responsabilità rispetto alla situazione venutasi a creare, di comprendere il reale disagio psicofisico dei minori e di impegnarsi nei percorsi che verranno avviati a suo favore per acquisire competenze genitoriali che, per quanto sopra detto, presentano seri profili di criticità.

Quanto, infine, alla richiesta della difesa del signor [REDACTED] di una valutazione della nonna paterna, quale risorsa ai fini della possibile ripresa della relazione tra il padre e i figli, la stessa può trovare accoglimento nella misura in cui, in un quadro così complesso, appare opportuno nell'interesse dei minori verificare se la madre del signor [REDACTED] possa in futuro costituire una valida risorsa per sostenere la ripresa della relazione padre-figli, fermo restando quanto già chiarito con l'ordinanza del 13.7.2018 circa l'incompetenza funzionale di questo Tribunale in ordine ai diritti degli ascendenti ai sensi dell'art. 317bis c.c per cui è competente il Tribunale per i Minorenni.

#### **PQM**

**A) respinge la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, avanzata dalla difesa di [REDACTED];**

**B) a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza presidenziale del 20.10.2017 e delle successive ordinanze del Giudice Istruttore del 17.5.2018 e del 22.11.2018, che nel resto devono intendersi integralmente confermate, così provvede:**

**1) autorizza il trasferimento della residenza dei minori [REDACTED] e [REDACTED], nata il [REDACTED] e [REDACTED], nato il [REDACTED], unitamente alla madre ad [REDACTED] a partire dalla fine dell'anno scolastico nel mese di giugno 2019;**

**2) dispone che il comune di [REDACTED], attuale Ente Affidatario, dia corso a tale trasferimento, regolarizzando anche la residenza anagrafica e l'iscrizione scolastica dei minori;**

**3) dispone che, a partire dall'effettivo trasferimento anche della residenza anagrafica dei minori, il comune di [REDACTED] sarà l'Ente Affidatario dei minori che avrà i compiti previsti anche al punto 2) dell'ordinanza presidenziale del 20.10.2017;**

**4) dispone che il passaggio di consegne tra il comune di Milano, attuale Ente Affidatario dei minori e il comune di [REDACTED], che diventerà nuovo Ente Affidatario, avvenga in modo da assicurare un proficuo scambio di informazioni tra gli operatori e senza soluzione di continuità quanto a tutti gli interventi di sostegno in corso, specie quelli per i minori, garantendo in particolare per [REDACTED], per quanto possibile, la continuità della presa in carico presso l'UONPIA che lo ha sino ad ora seguito;**

**5) dispone che l'Ente Affidatario, ora il Comune di Milano e poi il comune di [REDACTED], il Servizio Spazio Neutro, i Servizi Sociali di [REDACTED], i Servizi Specialistici dell'ASST**

